



STATUTO COOPERATIVA ENERGETICA DELLA COMUNITÀ DELLA VAL MAREMOLA

TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Società Cooperativa denominata "**COOPERATIVA ENERGETICA DELLA COMUNITÀ DELLA VAL MAREMOLA – SOCIETÀ BENEFIT**", detta anche "**ENERCOOP VAL MAREMOLA SB**". La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Sede e durata

La cooperativa ha sede nel Comune di Borgo Verezzi (SV).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II – SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa Energetica per la Val Maremola ha l'ambizione di trasformare la regione in un modello di sostenibilità energetica, puntando a creare un sistema che sappia adattarsi e prosperare nel tempo. Questo obiettivo richiede l'impegno collettivo della comunità che abita e opera sul territorio, poiché la sostenibilità e i vantaggi di un'economia energetica resiliente devono essere assimilati e promossi a tutti i livelli.

Di conseguenza, la missione che i soci della cooperativa intendono perseguire è duplice; da un lato, decentralizzare la produzione energetica, incentivando l'autosufficienza e l'indipendenza energetica locale, promuovendo la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e offrendo servizi di supporto per l'efficientamento energetico e per progetti di riqualificazione energetica; dall'altro, promuovere una serie di iniziative educative sulla sostenibilità energetica e, contemporaneamente, costruire una rete di collaborazioni con enti locali, imprese, fornitori e cittadini, con l'obiettivo di generare una partecipazione attiva che possa rafforzare la comunità e garantire la realizzazione di un sistema energetico sostenibile e integrato.

In linea con gli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)**, Obiettivi per il 2030 concordati dagli Stati membri delle Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, la Cooperativa si dedica attivamente a promuovere e realizzare pratiche sostenibili, concentrandosi in particolar modo sugli OSS 7 – Energia Pulita e Accessibile, OSS 8 – Lavoro Decente e Crescita Economica, OSS 11 – Città e Comunità Sostenibili, OSS 12 – Consumo e Produzione Responsabili e OSS 17 – Partenariati per gli Obiettivi.

OSS 7 – Energia Pulita e Accessibile: La Cooperativa promuove l'accesso universale a servizi energetici etici e sostenibili e rinnovabili. In particolare, la Cooperativa si propone di essere un modello per la Produzione e la Gestione di Energia Rinnovabile, Etica e Sostenibile nella Val Maremola, impegnandosi nella produzione di Energia Rinnovabile su larga scala e favorendo la condivisione dell'Energia prodotta tra i soci e vendendo l'eventuale surplus alla rete tradizionale.

Inoltre, la Cooperativa si focalizza su servizi di efficientamento energetico e progetti di riqualificazione, volti a migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica nel territorio.

OSS 8 – Lavoro Decente e Crescita Economica: La Cooperativa si impegna a promuovere una crescita economica che sia sostenibile e favorisca l'occupazione dignitosa e di qualità. Attraverso la collaborazione con partner locali, quali produttori di tecnologie rinnovabili e operatori del settore servizi, la Cooperativa genera nuove opportunità lavorative, contribuendo alla crescita economica della comunità locale e incoraggiando l'imprenditoria sostenibile e responsabile. **OSS 11 – Città e Comunità Sostenibili:** La cooperativa mira a migliorare la sostenibilità dei comuni, riducendo



l'impatto ambientale e aumentando l'accessibilità e la qualità della vita urbana. Si impegna a utilizzare e promuovere modelli di business che non solo rispettano l'ambiente ma anche incentivano l'uso responsabile dell'energia e a sensibilizzare cittadini e aziende sull'importanza di uno sviluppo urbano sostenibile che integri tecnologie rinnovabili e pratiche di consumo responsabile.

OSS 12 –Consumo e Produzione Responsabili: La cooperativa mira a ridurre gli sprechi e ottimizzare l'uso delle risorse, promuovendo pratiche sostenibili in tutta la catena di produzione e consumo.

Si impegna inoltre a realizzare modelli di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che permettono un bilanciamento energetico efficiente, assicurando che ogni unità di energia prodotta venga utilizzata con la massima efficacia, promuovendo così pratiche di consumo responsabile all'interno del territorio.

OSS 17 –Partenariati per gli Obiettivi: La cooperativa favorisce la formazione di alleanze e collaborazioni sinergiche tra attori locali, nazionali e internazionali, al fine di creare reti solide che potenzino l'impatto sociale e sostenibile delle azioni intraprese e supportino la crescita e il progresso collettivo verso un futuro più sostenibile. Concomitantemente, si impegna a reinvestire una quota dei propri ricavi nell'implementazione di progetti a impatto sociale, operando in stretta sinergia con le amministrazioni comunali per promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità locale. Attraverso queste azioni, la Cooperativa mira a ridurre l'impronta ecologica e a migliorare la qualità della vita, facendo della Val Maremola un esempio di innovazione e sostenibilità energetica.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della società, stabilirà le condizioni dei rapporti. La Cooperativa aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni ed organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

In ossequio ai dettami di legge per le cooperative a mutualità prevalente:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore al limite fissato dalla legge, attualmente pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci ordinari;

d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I principi in materia di remunerazione del capitale degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento. La determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 4 –Oggetto

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività in modo Etico, Responsabile, Sostenibile e Trasparente nei confronti delle persone, dell'ambiente e degli altri stakeholder. La cooperativa si impegna inoltre a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e non discrimina gli stakeholder per motivi di razza, colore, religione, identità di genere, sesso, orientamento o identità sessuale, stato di maternità, origine nazionale, ascendenza, cittadinanza, stato civile, disabilità fisica, condizione medica, stato militare o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge o dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Cooperativa si impegna inoltre ad applicare i più elevati standard di corporate governance, il che significa agire in modo trasparente, indipendente ed etico. La governance interna si basa su disposizioni, procedure e meccanismi formalizzati. Il Consiglio di amministrazione si impegna attivamente con l'alta direzione e con tutte le parti interessate per stabilire e applicare questi standard e principi, in un'ottica di lungo periodo.

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attività:

– scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

–accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;



- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- acquistare il diritto di superficie o altro idoneo diritto su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
- promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa.

Ai sensi della legge 15 dicembre 2015, n. 208, articolo unico commi 376-384, la cooperativa si prefigge di raggiungere i seguenti ulteriori obiettivi di beneficio comune che sono perseguiti, nell'esercizio delle attività economiche di cui sopra, attraverso lo svolgimento di attività con lo scopo di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti in ambito ambientale, sociale e di governance, ovvero:

a) in favore della comunità:

- promuovere ed implementare la collaborazione e la sinergia con organizzazioni no profit, fondazioni, e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;

-sviluppare progetti di comunità innovativi in partnership con le amministrazioni locali,

b) in favore dell'ambiente: generare effetti positivi mediante la riduzione di emissioni di gas serra promuovendo fonti rinnovabili ed efficienti di energia;

c) per una governance inclusiva: l'adozione di modelli di stakeholders engagement nella definizione dell'operatività sociale e il coinvolgimento di enti pubblici o privati nella realizzazione dei progetti.

La Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. A tal fine la cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni per lo specifico settore di attività che ne forma oggetto.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di partecipazione civica della comunità di riferimento anche attraverso la massima partecipazione alle scelte di programmazione e gestione delle attività connesse all'oggetto sociale, istituendo una sezione di verifica comunitaria, sia in forma diretta che mediante i sistemi messi a disposizione dalle nuove tecnologie.

La Cooperativa agirà anche attraverso la realizzazione di partenariati pubblico-privati che consentano di allargare l'esercizio della funzione pubblica, anche in senso economico e non soltanto consuntivo e programmatico. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'innovazione aziendale.

TITOLO III -SOCI

Art. 5 Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, enti territoriali o autorità locali, comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, i condomini, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile, piccole e medie imprese (PMI), a condizione che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

a) Soci Ordinari/Cooperatori

b) Soci Sovventori/Finanziatori

Ogni socio può appartenere a più categorie di soci.

I soci ordinari/cooperatori intrattengono con la cooperativa almeno uno dei seguenti scambi mutualistici: -produzione e



fornitura di energia elettrica con i relativi beni e/o servizi (soci ordinari "producer"); –utenza mediante acquisto di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi dalla cooperativa anche attraverso propri membri (soci ordinari "consumer"); –plurimo ruolo, qualora i soci svolgano contestualmente le funzioni di produttore e consumatore di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi (soci ordinari "prosumer"); –concessione di spazi, superfici o altre risorse materiali alla cooperativa per l'installazione e la gestione di impianti energetici (soci ordinari "concedenti"); –supporto allo sviluppo della cooperativa attraverso l'apporto di servizi, competenze professionali, consulenze o altre risorse utili alla realizzazione e all'espansione delle attività (soci ordinari "supporter").

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione è sottoposta alla verifica da parte dell'Organo amministrativo della ricorrenza in capo al richiedente dei seguenti parametri:

a) conformità alle Finalità Sociali: la verifica che il potenziale nuovo socio (o cessionario) condivida e sia impegnato a portare avanti le finalità di beneficio comune e gli obiettivi sociali della cooperativa come delineati nello statuto ed un impegno verso la sostenibilità, la promozione delle energie rinnovabili, e il supporto alle iniziative comunitarie; b) capacità di Contribuire al Raggiungimento degli Obiettivi della CER: verifica delle competenze, risorse e disponibilità del richiedente a contribuire attivamente alle attività e ai progetti della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), anche in relazione alle competenze tecniche, risorse finanziarie, disponibilità a partecipare a iniziative di volontariato o altre forme di contributo che potenziano la capacità operativa della cooperativa; c) compatibilità e Integrazione nel Tessuto Sociale della Cooperativa: valutazione di come l'integrazione del potenziale nuovo socio potrebbe influenzare la coesione sociale e la dinamica di gruppo all'interno della cooperativa, con particolare riferimento alla predisposizione all'interazione e alla collaborazione con gli altri soci, nonché il rispetto dei valori e delle norme condivise dalla comunità della cooperativa.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché quest'ultima non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree). Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali elencati in apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. La Cooperativa può altresì dividere la compagine sociale in gruppi di soci in ragione del loro scambio mutualistico (i Gruppi). Gli amministratori assegnano ciascun socio ad un'Area e/o a un Gruppo.

I soci sovventori/finanziatori sono soggetti, sia fisici che giuridici, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. I conferimenti effettuati dai soci sovventori/finanziatori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

La cooperativa si impegna a valorizzare e coinvolgere attivamente tutte le categorie di soci, riconoscendo la diversità di contributi come una risorsa fondamentale per la crescita e il raggiungimento degli obiettivi mutualistici e di sostenibilità.

Art. 6 – Domanda di Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito. La domanda di ammissione dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto. Nella domanda di



ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 –Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

–della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti;
–della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; –del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a fornire beni, servizi alla Cooperativa, se socio ordinario "producer";

d) ad acquistare beni o servizi dalla Cooperativa, se socio ordinario "consumer";

e) entrambe le precedenti se socio ordinario "prosumer";

f) all'osservanza del contratto di concessione se socio ordinario "Concessore";

g) a comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;

h) a offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta dei beni e/o dei servizi della Cooperativa. Al socio sovventore/finanziatore si applicano gli obblighi previsti dalla specifica disciplina statutaria. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 –Diritti dei soci

La partecipazione dei soci alla cooperativa prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 –Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.



Art. 10 –Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia del recesso dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Art. 11 –Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

ffffffffffffffff) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

gggggggggggggggggggg) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; hhhhhhhhhhhhhhhhhhh) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

iiiiiiiiiiiiiiiiii) per inattività intendendosi per tale la totale mancata partecipazione all'attività della cooperativa nella sua accezione più ampia.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia della esclusione dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Art. 12 –Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 13 –Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.



In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV – STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 – Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi dalla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 16, 1) lett. b), del presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di euro 25,00 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci ordinari qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-ocies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute: – fino a 50 azioni: n. 1 voto – da 51 a 100 azioni: n. 2 voti – da 101 a 150 azioni: n. 3 voti – da 151 a 200 azioni: n. 4 voti – oltre 201 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari/cooperatori non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto. Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.



Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci ordinari stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci ordinari/cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci ordinari. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci ordinari, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Art. 16 –Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

–l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; –le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; –i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

–l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V RISTORNI

Art. 17 –Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in viagenerale – debbono considerare:

- a) situazione soggettiva di possesso di un impianto fotovoltaico;
- b) situazione oggettiva di eccesso di produzione o di consumo.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI –PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 –Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 15;
- 2) dagli strumenti privi dei diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- 5) dalla riserva straordinaria;



6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci ordinari durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 –Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote, a terzi non soci, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare ricezione e data invio. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30 oppure esercitare il diritto di recesso con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 20 –Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. Unitamente al bilancio di esercizio dovrà essere pubblicata, nei termini di legge, la relazione di impatto ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

ffffffffffffffff) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al numero 5 e 6 dell'art. 17;

gggggggggggggggggggggg) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo

dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori alle condizioni di cui al precedente articolo 15 in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione alle condizioni di cui al precedente articolo 16 in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale. In presenza di azioni emesse in favore di soci sovventori, la ripartizione dei ristorni ai soci ordinari è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni di utili di cui alle precedenti lettere a), b), f) e g).

TITOLO VII –RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 –Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da



corrispondere per la loro attività collegiale;

3) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonchè il compenso da corrispondere loro;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. Le assemblee, ricorrendone i presupposti, possono anche essere separate su decisione del Consiglio di amministrazione.

Art. 22 –Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC e Email, se comunicata dal socio, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti su i quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea ordinaria:

–approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonchè sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci.

–delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. – delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;

–procede alla nomina dell'organo amministrativo, alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale

–determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo ed ai Sindaci; –approva i regolamenti interni;

–delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

–delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

–delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'organo amministrativo può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata della Società, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23 –Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano rappresentati o presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dello scioglimento anticipato e volontario della

Cooperativa per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Le riunioni dell'assemblea potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e



purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 24 –Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. –25 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un voto.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali. Per i soci sovventori valgono le disposizioni del precedente art. 15.

Art. 26 –Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 –Assemblee separate

Per ciascuna Area e/o Gruppo il consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento.

L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di delegati effettivi, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero di soci assegnato a ciascuna Area e/o Gruppo. Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2521 u.c. cod. civ..

Art. 28 –Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori. L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'aver avuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei



voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto nello statuto. Lo stesso organo amministrativo, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, potrà svolgere le funzioni e i compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le predette funzioni e compiti, all'uopo nominati. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Ai sensi della Legge 15 dicembre 2015 n. 208, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al precedente art. 4, individuando su base annua e in via preventiva gli obiettivi di impatto sociale. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

E' altresì attribuita alla competenza dell'organo amministrativo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio sociale, che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte nell'Allegato 4



annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'Allegato 5
annesso alla medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società. L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia di Società Benefit.

Art. 29 –Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo. Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti

di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, e i successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.



TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 30 Clausola di conciliazione ed arbitrale

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sociale, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, purché avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Genova che provvederà alla nomina di un Arbitro Unico su istanza della parte più diligente, e sempreché non sia stata positivamente conclusa una mediazione a norma dell'art. 3 e segg. del D. Lgs. 4 marzo 2010 nr. 28 che le parti sono comunque tenute a preventivamente espletare. I Regolamenti arbitrali a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 -Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 -Regolamenti

Al fine di individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 34 -Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci ordinari e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.